

# La responsabilità del direttore dei lavori per opere in zona sismica in totale difformità

All'obbligo di vigilanza sulla conformità delle opere, gravante sul direttore dei lavori, consegue la sua responsabilità penale per reati commessi da altri

di [Giorgio Tacconi](#) – 04.09.2025

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19871 del 18 marzo 2025, interviene sulla **responsabilità penale del direttore dei lavori**, rigettando il ricorso contro la condanna di tre proprietari e committenti e del direttore dei lavori, per aver realizzato in zona sismica **opere edilizie in totale difformità** rispetto al progetto presentato ai fini dei lavori in cemento armato e autorizzato dall'Ufficio del Genio Civile, nonché in **sostanziale assenza del tecnico abilitato** quale direttore dei lavori.

## Opere in zona sismica in totale difformità: il caso

Il soggetto destinato della direzione dei lavori si è difeso affermando di essere un **“mero calcolista” per le opere in cemento armato** da realizzarsi e che alla indicazione, negli atti depositati al Genio civile, dello stesso quale Direttore dei Lavori non ha **mai fatto seguito una lettera di incarico**, né una comunicazione di inizio lavori con indicazione dello stesso quale direttore lavori.

Simmetricamente a quanto previsto per i reati cd. “edilizi” (art. 44 lett. b, dpr. 380/2001), la Corte ritiene che l'esecuzione di **opere in zona sismica con violazione delle norme sul cemento armato** in totale difformità rispetto al progetto presentato e approvato equivalga all'**esecuzione di lavori in assenza di titolo**.

## Conformità opere alla normativa: chi è responsabile?

L'articolo 29 dpr 380/2001 stabilisce che il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono **responsabili della conformità delle opere** alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. **Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato** agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale **contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa**. Nei casi di **totale difformità o variazione essenziale** rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre **rinunciare all'incarico** contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.

Dunque, all'**obbligo di vigilanza** sulla conformità delle opere al permesso di costruire gravante sul direttore dei lavori consegue la sua **responsabilità penale** nel caso di reati commessi da altri senza che intervenga la sua dissociazione, sino alla **comunicazione della formale conclusione dell'intervento** o alla rinuncia all'incarico e non viene meno in caso di adozione dell'ordinanza di **sospensione dei lavori**, salvo che – e fintanto che – il cantiere sia sottoposto a **sequestro**.

## Opere in zona sismica in totale difformità e assenza dal cantiere: cosa succede

L'assenza dal cantiere **non esclude la penale responsabilità** per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di **vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie** ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunciando all'incarico. La responsabilità penale sussiste, in quanto il direttore dei lavori deve **sovrintendere con continuità alle opere** della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.

Nel caso in esame, la circostanza che non si sia dato corso alla formalizzazione di una lettera di incarico è **circostanza assolutamente ininfluente**, in quanto ciò che conta è che, per l'amministrazione preposta al controllo, fosse **presente una figura professionale** in grado di **accertare**, nella fase di esecuzione, la **conformità delle opere realizzate al progetto approvato** e questa figura professionale era proprio il direttore lavori, come comunicato all'amministrazione.

L'imputato poteva non dare corso alla sua prestazione d'opera professionale, attivando la **procedura di rinuncia ed esonero**, ma non l'ha fatto. Al contrario, si è lasciato menzionare quale **direttore dei lavori non solo nel verbale di sopralluogo**, ma anche e soprattutto nella **comunicazione fatta al genio civile**.

## I reati di pericolo della normativa antisismica

Non rileva, ai fini della sussistenza del reato, l'**effettiva pericolosità o meno della costruzione realizzata**, in violazione degli adempimenti e in assenza delle prescritte autorizzazioni, perché le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, rientrando nel novero dei **reati di pericolo presunto, puniscono inosservanze formali**, con la conseguenza che neppure la **verifica postuma dell'assenza del pericolo** ed il rilascio del provvedimento abilitativo incidono sulla illiceità della condotta, in quanto gli illeciti sussistono in relazione al **momento di inizio dell'attività**.

La normativa antisismica si fonda sulla necessità, rivolta a tutela dell'incolumità pubblica, di dettare i **criteri che devono essere obbligatoriamente seguiti** per la costruzione di qualsiasi struttura realizzata nelle parti del territorio nazionale individuate dalla normativa di settore come **zone a rischio sismico**, in modo da ridurre la tendenza della costruzione a subire un danno. Nel caso di **mancata conformazione delle costruzioni** alle norme di settore, il rischio è destinato ad ampliarsi perché **aumenta il pericolo di danno** sulla incolumità delle persone che usano il bene o che con esso si trovino in contatto.

Ne deriva che, ad eccezione dei soli interventi di semplice manutenzione ordinaria, **qualsiasi intervento edilizio in zona sismica** comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato:

- a. deve essere previamente **denunciato** al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli;
- b. necessita del rilascio del **preventivo titolo** abilitativo;
- c. il relativo progetto deve essere **redatto da un professionista abilitato** ed allegato alla denuncia di esecuzione dei lavori;
- d. i lavori devono essere **diretti da un professionista abilitato**.

## La permanenza del reato e il dovere di agire

Il **reato** (omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti), dunque, permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica (che non sia di bassa sismicità) **termina il lavoro** ovvero ottiene la **relativa autorizzazione**. Sino a questo momento, infatti, persiste il **carattere antigiuridico della condotta commissiva** del contravventore, che prosegue **lavori non autorizzati**, così come perdura la **lesione dell'interesse pubblico** ad esercitare un preventivo controllo, perché il competente ufficio tecnico regionale **non è messo in grado di verificare la conformità dei lavori** alle norme tecniche di sicurezza stabilite per le zone sismiche di media o alta intensità.

Nel caso in esame apparirebbero **integrati entrambi i requisiti della permanenza**, in quanto:

- a. la lesione dell'interesse pubblico tutelato ha **carattere continuativo** poiché, malgrado la scadenza del termine di legge, permangono pur sempre gli **obblighi di informazione dell'autorità comunale, di presentazione dei progetti** e di ottenimento dell'**autorizzazione regionale**, essendo anche oltre quel termine operante il precetto di agire e rilevante penalmente la protrazione dell'omissione;
- b. il protrarsi della lesione al bene giuridico protetto è imputabile ad una **persistente condotta volontaria del soggetto**, il quale continua a "produrre l'effetto" del reato sottraendosi al controllo dell'autorità competente, mentre il **dovere di agire perdura nel tempo** anche dopo l'inizio dei lavori, benché cominci ad essere vincolante prima di tale inizio.

## Opere in zona sismica in totale difformità: ulteriori reati

Anche il reato di **assenza di persone qualificate alla direzione lavori** ha natura **permanente**, per evitare che – in considerazione della particolare delicatezza dell'edificazione in territori soggetti al fenomeno sismico e, quindi, a sollecitazioni telluriche che potrebbero compromettere la statica degli edifici – la realizzazione di interventi edilizi venga **affidata a soggetti sprovvisti delle necessarie competenze tecnico-scientifiche**, sicché il reato perdura oltre l'inizio della costruzione e per tutto lo svolgimento dell'attività costruttiva.

Nei reati a consumazione prolungata, la consumazione del reato cessa o con l'**adempimento degli obblighi di legge** da parte dell'interessato o con l'**ultimazione dei lavori**, o alla **totale sospensione dei lavori** a seguito di provvedimento autoritativo, o per **desistenza volontaria dell'agente**, consistente in un comportamento inequivoco (assente nel caso in esame) di definitiva cessazione della condotta antigiuridica; da questi eventi decorre il termine di prescrizione.